

Codice A1817A

D.D. 16 dicembre 2016, n. 3674

**Autorizzazione idraulica n. 69/16 per i lavori di sistemazione del laghetto artificiale lungo il Rio Molinaccio all'interno del Supercondominio Villa Ada, nel Comune di Ghiffa (VB).
Richiedente: Sig. Goggio Giorgio.**

In data 15/11/2016 prot. di ricevimento n° 48493/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania la richiesta del Sig. Goggio Giorgio, in qualità di Amministratore Pro Tempore del supercondominio Villa Ada, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, finalizzata ai lavori di sistemazione del laghetto artificiale lungo il Rio Molinaccio all'interno del Supercondominio Villa ADA, nel Comune di GHIFFA (VB).

All'istanza è allegata la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali redatti dal Dott.Geol. Fulvio epifani – in base ai quali è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 21.11.2016, il Settore Tutela Faunistica della provincia del VCO ha comunicato che il corso d'acqua in oggetto non è assoggettato agli interventi di recupero della fauna ittica di cui all'art. 12 della L.R. 37/2006.

L'avviso relativo al progetto delle opere è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ghiffa, senza dar luogo ad opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, i lavori di sistemazione di cui all'oggetto, sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n.37/2006 e s.m.i.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Goggio Giorgio a realizzare i lavori di sistemazione in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - La gestione del materiale derivante dagli scavi dovrà avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 161/2012;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel

tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni ERCOLE